



EMERGENZE IN MARE:
NUMERO BLU 1530



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Caorle

Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 12/2015

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Caorle,

- VISTA** la Tabella delle circoscrizioni territoriali marittime dell'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, e successive modificazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2011, n. 83 (*G.U. n. 133 del 10 giugno 2011*);
- VISTA** l'Ordinanza n. 43/2012 in data 26.04.2012 della Capitaneria di Porto di Venezia avente ad oggetto: "*Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione*", con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172, disciplina i limiti di navigazione nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Venezia, che si estende dalla diga nord del porto di Chioggia alla foce del fiume Tagliamento;
- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 19/2013 in data 29.05.2013;
- RAVVISATA** la necessità di aggiornare e disciplinare gli aspetti relativi alle attività che incidono sulla sicurezza della balneazione e della navigazione nelle acque prospicienti il litorale del Circondario Marittimo di Caorle, che comprende il territorio dei Comuni di Caorle, San Michele al Tagliamento/Bibione, Eraclea e marginalmente, quello di Jesolo, e che si estende dalla foce della laguna del Mort esclusa, alla foce del fiume Tagliamento (asse mediano);
- VISTE** le vigenti Ordinanze Balneari dei Comuni di Caorle, S. Michele al Tagliamento, Eraclea e Jesolo;
- VISTI** i vigenti Regolamenti dell'uso del demanio marittimo dei Comuni di Caorle, S. Michele al Tagliamento, Eraclea e Jesolo;
- VISTI** gli articoli 1, 3, 4, 5 e 105 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112 e l'art. 9 della Legge 16.03.2001 n° 88;
- VISTI** gli articoli 1 commi 1°, 4° lett. b) - d), 5° e 6°, e 100 comma 2° lett. e) della Legge Regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*";
- VISTA** la Legge Regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33 recante la disciplina delle concessioni del Demanio Marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari;
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 "*Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art. 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172*";

- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 recante il “*Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171*”;
- VISTI** i DD.MM. 26 gennaio 1960 e 15 luglio 1974, relativi alla disciplina dello sci nautico;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 19/2009 in data 30.04.2009 “*Regolamento per la disciplina dell’attività subacquea ludico – diportistica e dell’attività subacquea avente finalità scientifica*”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 27/2010 in data 07.06.2010 “*Disciplina in materia di balneazione, di transito e di velocità nei porti, alle foci dei fiumi e nei canali comunicanti con il mare nell’ambito del Circondario Marittimo di Caorle*”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 22/2012 in data 25.05.2012 “*Regolamento di disciplina della navigazione da diporto e di tutte le micro attività ludico/diportistiche e ricreative nel Circondario Marittimo di Caorle*”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 28/2014 in data 30.05.2014 “*Norme di sicurezza per operazioni di imbarco/sbarco passeggeri dagli arenili a mezzo trasbordo*”;
- VISTO** l’art. 1, comma 254 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prescrive che le Regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (...), sentiti i Comuni interessati, devono individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, a norma dell’art. 28 della Legge 4 giugno 2010 n. 96, che ha abrogato tra le altre, anche la Legge 14 luglio 1965, n. 963;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 – mantenuto in vigore dal comma IV dell’articolo 25 del precitato D.Lgs. n. 4/2012 – recante il regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1963, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTA** la Legge 25 marzo 1985, n. 106 recante norme sulla “*Disciplina del volo da diporto o sportivo*” ed il relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133;
- VISTO** il Decreto 1 febbraio 2006 “*Norme di attuazione della Legge 2 aprile 1068, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio*”;
- VISTA** la nota circolare n. 5171328/A.2.50 in data 20 maggio 1994 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, avente per oggetto “*Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione*”;
- VISTA** la nota circolare n. 120 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A - 1268 in data 24.05.2001 dello stesso Ministero, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni;
- VISTA** la nota Circolare prot. n. 82/022468/I in data 03 aprile 2002 a firma congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA** la nota circolare prot. n. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “*Ordinanza Balneare* –

Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

- VISTE** le note Circolari n. 90 Serie I Titolo Demanio Marittimo in data 27 luglio 1999, e n. 99 Serie I Titolo Demanio Marittimo prot. n. DEM2A - 1090 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento della Navigazione Marittima ed Interna, relative ad utilizzazioni di breve durata di zone del demanio marittimo e del mare territoriale;
- VISTO** il Dispaccio prot. n. 02.01/30482 in data 27 marzo 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente per argomento *“obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero, gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia”;*
- VISTO** il dispaccio prot. n. 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente per argomento *“compatibilità tra attività nautiche: disciplina”;*
- VISTO** il dispaccio prot. n. 82/042737/I in data 02.07.2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Rep. II° Uff. I°, riguardante le boe di segnalazione dei subacquei e la distanza minima di navigazione degli stessi;
- CONSIDERATO** che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime, e come tale, costituisce specifico obbligo che l'ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;
- CONSIDERATO** che i litorali del Circondario Marittimo di Caorle sono formati in gran parte da coste basse con spiagge estese, intervallate in alcuni tratti da pennelli, prospicienti zone di mare con fondali sabbiosi di limitata profondità, che degradano lentamente verso il largo, per la disciplina dei quali si ritiene necessario ed opportuno dettare disposizioni particolari per rendere più sicura la balneazione e le altre attività connesse con l'uso del mare;
- RITENUTO OPPORTUNO** modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturenti dall'esperienza specifica nel settore;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte marittima.

ORDINA

Art. 1

(Disposizioni generali)

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, **la data di avvio e di conclusione della “stagione balneare” gli orari di apertura al pubblico e di operatività minima dei servizi di salvataggio delle strutture ricettive e balneari,** sono stabiliti dai rispettivi provvedimenti delle competenti Amministrazioni Comunali.

Durante i periodi di apertura al pubblico per la balneazione, i concessionari di strutture ricettive che offrono servizi in spiaggia inerenti le attività balneari e le Amministrazioni comunali per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, **devono attivare e garantire** il servizio di salvataggio secondo gli orari e le modalità disciplinate dai Comuni competenti per territorio.

Atteso che il servizio di assistenza e salvataggio, in forza delle previsioni comunali, può essere assicurato sia in forma individuale che collettiva/integrativa, i relativi piani di salvamento definitivi devono essere trasmessi annualmente a cura dei soggetti a ciò obbligati, - **prima della data di avvio della “stagione balneare” così come sopra indicato** -, completi degli elaborati grafici utili all'individuazione dei soggetti coinvolti, **anche** a questa Autorità marittima ed alla Delegazione di Spiaggia di Bibione, per le finalità istituzionali del Corpo delle Capitanerie di Porto; indipendentemente dagli aspetti connessi al procedimento di approvazione dei medesimi piani, dei relativi criteri di elaborazione, delle prescrizioni e delle eventuali deroghe, espressamente regolamentati da appositi provvedimenti degli stessi Enti locali di riferimento.

I responsabili del servizio di salvataggio – ovvero i concessionari – devono segnalare tempestivamente all'Autorità marittima locale il verificarsi di eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione; entro le 24 ore dovranno fornire alla stessa Autorità marittima locale la “**scheda di rilevazione incidenti**”, allegata alla presente Ordinanza (Allegato 1), compilata in ogni sua parte.

Il mancato apprestamento del servizio di salvataggio - che dovrà essere comunicato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e/o alla Delegazione di Spiaggia di Bibione - da parte dei Comuni nei tratti di spiaggia libera - salvo casi di oggettiva impossibilità o forza maggiore - non esime gli stessi dal rendere nota all'utenza la mancanza dei servizi minimi mediante specifica cartellonistica da apporre in modo visibile sulle spiagge.

Gli eventuali cartelli dovranno riportare la seguente dicitura riprodotta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (*inglese, francese, tedesco*).

ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO
--

I concessionari come sopra individuati ed i Comuni per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti (ad esempio presenza di buche, fossi, scogli semisommersi/sommersi/affioranti, vortici, fondali insufficienti o con improvvisi approfondimenti, ecc.), con cartelli indicatori ritenuti idonei, riprodotti anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (*inglese, francese, tedesco*) e posizionati in modo visibile.

Dovrà altresì essere intrapresa ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza - anche a mezzo di sistemi di comunicazione fonica - e la pronta rimozione della fonte di pericolo.

L'accesso al mare è libero e gratuito. Di conseguenza il transito nelle aree in concessione per raggiungere la battigia deve essere assicurato dai titolari delle concessioni demaniali marittime secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 251, lett. e) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 in premessa richiamata.

Art. 2

(Zone di mare riservate alla balneazione, limiti all'esercizio del nuoto libero e limite acque sicure)

Dal 1° maggio al 30 settembre la zona di mare per una distanza di **500 (cinquecento) metri dalla costa** è prioritariamente destinata alla balneazione, così come stabilito dalla vigente Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Venezia n. 43 in data 26.04.2012 in premessa richiamata, emanata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 172/2003 sopra menzionata, alla quale si fa espresso rimando per quanto concerne le distanze di navigazione dalla costa, richiamate nel presente provvedimento.

Nella zona di mare di cui al precedente capoverso, salvo espressa deroga di natura eccezionale, da richiedersi con congruo anticipo, nonché di quanto preveduto dagli articoli che seguono, è di **regola, vietata ogni attività non finalizzata esclusivamente alla balneazione**.

Il limite di tale zona deve essere obbligatoriamente segnalato dai concessionari di strutture balneari, dalle società che offrono servizi in spiaggia e dai Comuni per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, con il posizionamento di **gavitelli di colore rosso** saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa

in corrispondenza delle estremità del fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di 2 (due).

Chi nuota al di là della zona riservata alla balneazione sopra indicata, ha l'obbligo di segnalare la propria presenza mediante il galleggiante bicolore previsto per l'attività subacquea, recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca visibile ad una distanza non inferiore a metri 300 (trecento), collegato ad una sagola di lunghezza non superiore a metri 3 (tre), ovvero mantenersi ad una distanza molto prossima dall'unità dalla quale si è immerso e, comunque non oltre i 50 (cinquanta) metri da essa.

I concessionari di strutture balneari, per le aree in concessione, le società che offrono servizi in spiaggia ed i Comuni, per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, devono segnalare il **limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto.**

Il limite di tali acque sicure (metri 1,60 "unovirgolasessanta" di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque), le cui estremità sono ancorate al fondale o, in alternativa, mediante cartelli di segnalazione apposti su pali posti ad una distanza non inferiore a metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro -, recanti la dicitura "**LIMITE ACQUE SICURE**", riprodotti anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (*inglese, francese, tedesco*).

Il mancato posizionamento, da parte dei Comuni, nei tratti di spiaggia libera, dei sistemi di segnalazione dello specchio acqueo riservato alla balneazione e del limite delle acque sicure, non esime gli stessi dal rendere nota all'utenza la mancanza dei servizi minimi mediante specifica cartellonistica da apporre in modo visibile sulle spiagge.

Gli eventuali cartelli dovranno riportare la seguente dicitura riprodotta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (*inglese, francese, tedesco*).

ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (500 METRI) NON SEGNALATO
LIMITE ACQUE SICURE (METRI 1.60) NON SEGNALATO

I gavitelli, i relativi corpi morti ed i galleggianti, dovranno essere **quotidianamente** monitorati e tenuti sotto controllo ed, in caso di eventuali scarrocciamenti e/o rimozioni, andranno tempestivamente riposizionati a cura ed oneri dei soggetti obbligati al relativo posizionamento e mantenimento in sito.

I predetti apprestamenti segnalanti la zona di mare destinata alla balneazione nonché il limite delle acque sicure, devono essere rimossi definitivamente al termine della stagione balneare, e comunque, non oltre il 15 ottobre, da parte dei soggetti cui rispettivamente è rimesso l'obbligo di posizionamento e mantenimento in sito, nei termini sopra indicati.

Art. 3

(Attività vietate nella zona di mare riservata ai bagnanti)

Nella zona di mare riservata alla balneazione (per una profondità di 500 metri dalla costa), **durante la stagione balneare** come stabilita nei rispettivi provvedimenti dei Comuni competenti per territorio,

E' SEMPRE VIETATO

- a) **il transito, l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale, wind-surf, Kite-surf ed unità similari comprese, ad eccezione dei natanti da diporto ad esclusiva propulsione a remi/pale del tipo jole, canoe, pattini, mosconi, nonché pedalò e similari (elencazione esemplificativa e non esaustiva), i quali dovranno essere condotti con rotta quanto più possibile normale alla battigia e, in ogni caso, con la massima attenzione, in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell'avanzamento;**
- b) **l'attracco e/o l'ormeggio alle boe/gavitelli di delimitazione della zona dei 500 (cinquecento) metri dalla costa riservata alla balneazione;**

- c) **il lancio e l'atterraggio** dei surf, wind-surf e kite-surf nei tratti di mare prospicienti le strutture balneari e nelle spiagge libere sprovvisti di appositi corridoi di lancio di cui ai successivi articoli 4 e 5.

Dai divieti sopra elencati sono esentati le unità appartenenti ai Corpi dello Stato impegnati in servizio d'istituto, i mezzi direttamente gestiti dalle associazioni/enti/società di salvamento operanti sul litorale dotati di propulsione ad idrogetto (ad eccezione delle moto d'acqua/acquascooter), normalmente dedicati all'assistenza ed al soccorso dei bagnanti e quelli specificamente autorizzati dall'Autorità marittima.

Ad esclusione dei tratti di litorale di ampie dimensioni, destinati alla libera fruizione, - **salvo situazioni di acclarata emergenza** - per la partenza e l'arrivo da e per la battigia, anche i conduttori delle moto d'acqua/acquascooter impiegate nel servizio di salvamento sono di regola, tenuti ad utilizzare normalmente gli appositi corridoi di lancio di cui ai successivi articoli 4 e 5.

E' fatta altresì eccezione per le unità impiegate nei campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità, che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, dovranno in ogni caso essere preventivamente autorizzati dall'Autorità marittima e dovranno altresì essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "**Servizio campionamento**"; i rispettivi conduttori, nell'avvicinarsi alla costa, dovranno adottare ogni cautela, con particolare riferimento alla velocità di navigazione da tenere, che non dovrà mai superare i 3 (tre) nodi, e comunque, essere eventualmente ed ulteriormente ridotta in presenza di bagnanti.

Giornalmente prima delle 08,30 e dopo le 19,30, dai predetti divieti, sono altresì esentate le unità navali impiegate in operazioni di pulizia degli specchi acquei, qualora preventivamente autorizzate dalle Autorità competenti.

I bagnanti, a garanzia della sicurezza ed incolumità personale, dovranno tenersi ad almeno metri 20 (venti) dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento o di pulizia.

Il conduttore di unità da diporto che, nelle acque disciplinate dal presente articolo, navighi oltre 300 (trecento) metri dalla costa, in relazione alla navigazione da intraprendere, è responsabile della presenza a bordo delle dotazioni di sicurezza previste dall'Allegato V al D.M. 29 luglio 2008, n. 146 in premessa richiamato, che nel caso di navigazione "entro 1 (un) miglio dalla costa", sono costituite da n. 1 (una) cintura di salvataggio (per ogni persona a bordo), e n. 1 (uno) salvagente anulare con cima.

E' vietato l'atterraggio di qualsiasi tipo di velivolo sulle spiagge e sui tratti di mare riservati alla balneazione identificati dalle norme vigenti quali luoghi "con assembramenti di persone", nonché sorvolare le stesse aree con alianti, deltaplani con o senza motore, ultraleggeri, idrovolanti, elicotteri, velivoli con paramotore o similari ad una quota inferiore a 300 (trecento) metri (mille piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.

E' vietato lanciare dai velivoli che sorvolano regolarmente le spiagge ed i tratti di mare destinati alla balneazione sopra menzionati, qualsiasi oggetto liquido o solido ed effettuare pubblicità mediante lancio di manifestini.

In mancanza delle boe delimitanti la zona di mare riservata alla balneazione come definita al precedente articolo 2, sono comunque vietati **il transito, la sosta e l'ancoraggio nella zona riservata alla balneazione, stante il potenziale pericolo per i bagnanti.**

In caso di posizionamento a mare di piattaforme galleggianti regolarmente autorizzate dall'Ente locale di riferimento, queste devono essere segnalate con idonea cartellonistica indicante l'uso ed i relativi divieti. Da tali piattaforme è assolutamente **vietato tuffarsi.**

Art. 4

(Corridoi di lancio per il transito da e per la spiaggia)

Tutte le unità da diporto e non, diverse dai natanti "**c.d. da spiaggia**" **condotti a remi o a pedali (jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e similari)** e, comunque **tutte le restanti unità non espressamente escluse dall'obbligo, ivi comprese le moto d'acqua, le tavole a vela ed i piccoli natanti a vela,** - devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi

corridoi di lancio, che si intendono installati per un pubblico servizio ed a difesa della pubblica incolumità.

L'eventuale sosta a secco di unità navale sull'arenile, è soggetta alle condizioni all'uso stabilite dal Comune costiero di riferimento, in materia di disciplina e prescrizioni per l'uso delle spiagge.

Qualora la realizzazione dei corridoi di lancio avvenga nel periodo compreso dal 1° maggio al 30 settembre e, comunque nel periodo di vigenza della stagione balneare di cui al precedente articolo 1, le unità di appoggio ed assistenza all'uso utilizzate, dovranno essere dotate di propulsione ad idrogetto e/o con eliche schermate/intubate.

Analogamente, nello stesso periodo su indicato, le operazioni di manutenzione e riposizionamento/mantenimento in sito dei predetti apprestamenti, nonché dei gavitelli segnalanti la zona riservata alla balneazione di cui al precedente articolo 2, dovranno essere svolte utilizzando unità navali dotate di propulsione ad idrogetto e/o con eliche schermate/intubate.

I corridoi, una volta realizzati da chiunque ed a qualunque titolo sono da ritenersi destinati **all'uso pubblico (libero e gratuito)**, ed all'interno di esso sono tassativamente **vietate la balneazione, l'ormeggio, lo stazionamento, l'ancoraggio e la pesca, nonché l'esercizio di ogni altra attività nautica e/o acquatica diversa dal transito da, e per la spiaggia.**

Il posizionamento dei corridoi di lancio deve essere preventivamente autorizzato dal Comune competente per territorio - secondo le norme dallo stesso individuate - e comunicato obbligatoriamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.

Qualora le norme individuate dai comuni non prevedano l'autorizzazione, resta fermo l'obbligo (posto in capo al soggetto realizzatore), della comunicazione obbligatoria e preventiva all'Autorità marittima.

I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1) larghezza 20 (venti) metri;
- 2) posizionati in maniera perpendicolare alla spiaggia per una profondità (lunghezza) equivalente all'intera zona di mare riservata ai bagnanti (500 "cinquecento" metri dalla battigia);
- 3) delimitazione costituita ai lati, da gavitelli di colore rosso collegati tra loro con sagola tarozzata, saldamente ancorati al fondo mediante corpi morti e distanziati ad intervalli non superiori a 10 (dieci) metri nei primi 100 (cento) metri (a partire dalla battigia) e, successivamente ad intervalli non superiori a 50 (cinquanta) metri;
- 4) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
- 5) realizzati con materiale atossico e non inquinante per l'ambiente marino;
- 6) all'inizio del corridoio, sia lato spiaggia che lato mare, deve essere posizionato a cura del titolare della concessione/autorizzazione e/o utilizzatore di riferimento, un cartello riportante la segnalazione (redatta in più lingue):

"ATTENZIONE - CORRIDOIO RISERVATO ALLA NAVIGAZIONE – DIVIETO DI BALNEAZIONE".

La suddetta dicitura deve essere tradotta nelle tre lingue straniere più conosciute (*inglese, francese e tedesco*).

Il titolare della autorizzazione/comunicazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento in sito della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio.

La cartellonistica di cui al precedente comma dovrà essere di materiale resistente alle intemperie e ben visibile.

Norme di comportamento:

- le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (wind surf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;

- le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi, in modo da limitare le emissioni acustiche e dei gas di scarico, affinché le stesse non superino la normale soglia di tollerabilità, nei riflessi ambientali e di tutela della quiete pubblica.

Chi esercita attività nautiche dall'arenile (ad es: scuola vela, locazione/noleggio natanti a motore ed a vela), deve delimitare lo specchio acqueo antistante il relativo comprensorio, realizzandovi "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore (ivi comprese le moto d'acqua), a vela ed a vela con motore ausiliario, ivi comprese le tavole a vela (wind surf).

I Comuni, ove ritenuto opportuno, possono procedere con le stesse modalità sopra riportate al posizionamento di corridoi di lancio negli specchi acqueei prospicienti i tratti di arenile destinati alla libera fruizione.

I predetti apprestamenti, dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare, e comunque, entro il 15 ottobre.

Art. 5

(Corridoi di lancio per il transito da e per la spiaggia destinati ai Kite Surf ed unità similari)

Nella zona di mare riservata alla balneazione durante la stagione balneare i concessionari, i sodalizi ed i soggetti comunque autorizzati dai Comuni competenti allo svolgimento delle attività con le unità di cui al presente articolo, per la partenza e l'arrivo in spiaggia devono utilizzare esclusivamente ed obbligatoriamente appositi corridoi di lancio/atterraggio, aventi le caratteristiche di seguito indicate.

Il posizionamento dei corridoi di lancio deve essere preventivamente autorizzato dal Comune competente per territorio - secondo le norme dallo stesso individuate - e comunicato obbligatoriamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle.

Qualora le norme individuate dai comuni non prevedano l'autorizzazione, resta fermo l'obbligo (posto in capo al soggetto realizzatore), della comunicazione obbligatoria e preventiva all'Autorità marittima sopra indicata.

I soggetti interessati dovranno munirsi altresì del provvedimento comunale di riserva dello spazio a terra, ove ritenuto necessario, e solo per il tempo strettamente necessario, rilasciato dal Comune territorialmente competente.

I corridoi di lancio per i kite - surf devono avere le seguenti caratteristiche, come meglio evidenziato nel sottostante schema:

- a) devono avere un fronte a spiaggia di larghezza minima di 30 (trenta) metri ed allargarsi fino a raggiungere un'ampiezza di metri 80 (ottanta) ad una distanza dalla costa di metri 100 (cento), ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 400 "quattrocento metri");
- b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 500 (cinquecento) metri dalla battigia da due linee di boe di colore arancione, poste ad una distanza massima di metri 20 (venti) l'una dall'altra;
- c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- d) per agevolare l'individuazione del corridoio di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni di dritta e di sinistra posti al limite della linea dei 500 (cinquecento) metri di distanza dalla battigia devono avere un diametro di almeno 80 (ottanta) cm., con indicazione del nome del soggetto titolare e recanti la seguente dicitura (tradotta in lingua inglese, francese e tedesca):

"CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO RISERVATO AI KITE SURF – OGNI ALTRA ATTIVITA' E' INTERDETTA".


Ogni gavitello dovrà inoltre riportare la seguente dicitura:

"CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE".

Tale divieto deve essere inoltre essere riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la medesima dicitura.

Nelle zone di mare adiacenti a quelle individuate e delimitate secondo le disposizioni di cui al presente articolo, dovranno essere create due fasce laterali di rispetto ampie non meno di 10 (dieci) metri, che partendo dalla spiaggia proseguano in linea retta in modo da risultare parallele agli ultimi 400 (quattrocento) metri del corridoio di lancio, con una distanza laterale costante dal medesimo di metri 10 (dieci). Tali fasce devono essere costituite da gavitelli di colore giallo, posti ad una distanza massima l'uno dall'altro di metri 20 (venti), recanti la seguente dicitura, di opportune dimensioni:

“ATTENZIONE CORRIDOIO RISERVATO AI KITE SURF – ZONA INTERDETTA AD OGNI ALTRA ATTIVITÀ NAUTICA E BALNEARE”.



L'uso di tali corridoi è libero e gratuito ed all'interno di essi sono tassativamente vietate la balneazione, l'ormeggio, lo stazionamento, l'ancoraggio e la pesca, nonché di ogni altra forma di navigazione/transito diversi dalle operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia dei kite surf ed unità similari.

L'installazione dei predetti corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione/concessione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle caratteristiche di cui alla presente Ordinanza.

Il titolare della concessione/autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento in sito della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio.

E' altresì, responsabile del posizionamento sulla battigia di un idoneo numero di cartelli riportanti la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – AREA RISERVATA ALL'ATTIVITA' DI KITE SURF”.

La cartellonistica di cui al precedente capoverso, dovrà essere realizzata con materiale atossico e resistente alle intemperie, resa ben visibile e tradotta in inglese, francese e tedesco.

Nei primi 100 (cento) metri di corridoio (a partire dalla battigia), è consentito il transito di un solo kite surf alla volta con diritto di precedenza alle unità in fase di rientro.

Art. 6

(Zone di mare vietate alla balneazione)

La balneazione è sempre vietata, durante tutto l'anno:

- nei porti del Circondario Marittimo, nonché nel raggio di 200 (duecento) metri dalle rispettive imboccature;
- nel raggio di 200 (duecento) metri dallo sbocco in mare dei corsi d'acqua, misurato dai punti piu' foranei delimitanti i relativi passi di accesso (testate di moli, briccole/dame/mede ecc.);

- c) in una fascia di rispetto di 20 (venti) metri lato spiaggia dalle imboccature dei predetti sorgitori/corsi d'acqua/foci dei fiumi e dei canali navigabili comunicanti con il mare, misurata da ciascun lato dei moli guardiani/dighe foranee fino ad una distanza di 500 (cinquecento) metri verso il largo;
- d) ad una distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle briccole delimitanti il percorso del canale navigabile di accesso al porto di Basèleghe (Loc. Bibione);
- e) ad una distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle briccole delimitanti il canale navigabile di accesso alla Darsena "Mariclea" (Comune di Eraclea);
- f) nelle acque demaniali marittime delle foci dei fiumi e dei canali navigabili comunicanti con il mare, anche delimitati da briccole;
- g) ad una distanza inferiore a metri 200 (duecento) dalle navi militari e mercantili alla fonda di qualsiasi nazionalità;
- h) ad una distanza inferiore metri 100 (cento) dalle navi da passeggeri in sosta operativa all'esterno della zona riservata alla balneazione in attesa delle operazioni di trasbordo passeggeri e durante lo svolgimento della stessa attività di trasbordo da e verso le rispettive unità navali di servizio, così come disciplinato dall'Ordinanza n. 28/2014 in data 30.05.2014 in premessa citata;
- i) entro 50 (cinquanta) metri dai pontili e/o dalle passerelle di attracco di unità che trasportano passeggeri;
- j) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto compresi quelli destinati ai Kite-Surf ed unità similari;
- k) entro 100 (cento) metri dalle scogliere/pennelli ed altre opere marittime in costruzione o in corso di sistemazione;
- l) negli specchi acquei antistanti i tratti di litorale e/o demaniali marittimi interni che risultano interdetti con apposite Ordinanze dei rispettivi Comuni ed opportunamente segnalate dagli stessi Enti locali per:
 - o motivi igienico sanitari o per motivi di altra natura individuati con Ordinanza delle competenti Autorità sanitarie;
 - o pericolo di frane e/o smottamenti o comunque per pericoli dipendenti da fenomeni di erosione delle coste;
- m) nelle zone di mare interdette con apposita ordinanza dall'Autorità marittima, o da altre Autorità competenti.

Negli specchi acquei di cui al precedente punto c), sono comunque vietate la navigazione, lo stazionamento e la sosta di qualsiasi tipologia di unità navale.

Art. 7

(Disciplina della pesca)

1. **Nel corso della stagione balneare**, così come formalmente definita dai pertinenti provvedimenti delle Amministrazioni comunali, **nella fascia di mare riservata alla balneazione, ovvero fino ad una distanza di 500 metri dalla battigia – nelle 24 ore – è vietato l'esercizio di qualunque tipo di pesca previsto dal D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 e dal D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche e integrazioni, in premessa citati.**
2. **Da moli e scogliere** (naturali o artificiali) ove sia consentito l'accesso è, tuttavia consentita la sola pesca con canna **quando non siano presenti bagnanti e utenti**, entro un raggio di 150 (centocinquanta) metri, **con assoluto divieto di lancio**, stante l'elevato potenziale pericolo per le stesse persone, rappresentato dall'attrezzatura utilizzata (piombi, ami, ecc.).
3. E' vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea carica.

Art. 8

(Disciplina delle attività subacquee)

L'attività subacquea ludico – diportistica e/o avente finalità scientifica, è disciplinata con l'apposito Regolamento approvato con Ordinanza n. 19/2009 in data 30.04.2009 in premessa citata.

Art. 9

(Ulteriori prescrizioni di sicurezza)

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle, **durante la stagione balneare è vietato:**

- pescare (salvo quanto stabilito al precedente articolo 7 p.to 2), tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli, dalle sponde delle foci dei fiumi/canali navigabili comunicanti con il mare, e da tutte le opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale, sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa; nel presente divieto sono altresì comprese tutte quelle ulteriori attività direttamente e/o di riflesso connesse ai pubblici usi del mare, seppure non riconducibili alle finalità proprie per le quali le opere marittime in parola risultano essere realizzate;
- occupare la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia e di metri 2,5 (duevirgolacinque) per tutta l'estensione del radicamento a terra dei pennelli eventualmente presenti lungo il litorale, fatta eccezione per i mezzi e/o le attrezzature tese a garantire il soccorso ed il salvataggio;
- sostare, ormeggiare, ancorare all'interno dei corridoi di lancio, attraversarli a nuoto e/o a piedi sia a mare che a terra ovvero attraccarsi alle boe/gavitelli di delimitazione degli stessi; E' fatta eccezione, alle unità navali adibite al "traino di galleggianti e piccoli gommoni (banana boat)" e/o "Sci nautico e paracadutismo ascensionale" di cui all'Ordinanza n. 22/2012 in data 25.05.2012 richiamata nelle premesse, alle quali è consentito lo stazionamento all'interno dei corridoi di lancio nei pressi dell'arenile, per il solo tempo strettamente necessario all'imbarco ed allo sbarco dei rispettivi gitanti; (analoga eccezione in ordine allo stazionamento all'interno dei corridoi di lancio in prossimità dell'arenile per il tempo strettamente necessario all'imbarco ed allo sbarco dei passeggeri), viene consentita alle unità navali di servizio da e per trasbordo verso nave da passeggeri, di cui all'Ordinanza n. 28/2014 in data 30.05.2014 in premessa richiamata;
- spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute;
- utilizzare artifici pirotecnici senza le prescritte autorizzazioni dell'Autorità competente, nonché effettuare accensioni di luci o fuochi (c.d. falò), suscettibili di arrecare turbativa al servizio di segnalamento marittimo.

Durante tutto l'arco dell'anno, a tutte le unità (diporto, pesca, traffico e mercantili in genere) è altresì vietato:

- a) sostare ed ancorarsi alla fonda a meno di 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo, nonché dalle foci dei fiumi e dai canali navigabili, misurata dai punti più foranei delle stesse imboccature (ad es: mede, dame, briccole più esterne ecc.). Per il porto di S. Margherita di Caorle (foce Fiume Livenza), tale distanza si misura dal fanale rosso posto in testata al molo ovest (lato Fraz. Porto S. Margherita);
- b) navigare, sostare ed ancorarsi entro lo specchio acqueo demaniale marittimo della Laguna del Mort - fronte pineta "valle Ossi" (Comune di Eraclea), eccetto il transito nel canale navigabile delimitato da briccole di accesso da e per la Darsena "Mariclea";
- c) attraversare lateralmente (da lato a lato) i canali navigabili delimitati da briccole di accesso a porti e/o darsene;
- d) seguire o attraversare la rotta in modo da costringere le unità a brusche variazioni di rotta o di velocità.
- e) **Avvicinarsi e mantenersi:**
 - ad una distanza inferiore a metri 300 (trecento) dalle navi militari e mercantili alla fonda di qualsiasi nazionalità;

- a meno di 100 (cento) metri dai galleggianti, boe, gavitelli e simili previsti per la segnalazione di attrezzature per la pesca professionale;
- a meno di 100 (cento) metri dalle boe che segnalano la presenza di subacquei;
- a meno di 100 (cento) metri dalle unità impegnate nel traino di banana boat, paracadutismo ascensionale, sci nautico, Kite Surf ed attività similari;
- a meno di 100 (cento) metri dalle navi da passeggeri intente nell'attività di trasbordo passeggeri con le rispettive unità navali di servizio.

Art. 10

(Attività soggette ad autorizzazione)

Fatte salve le attribuzioni delle Autorità competenti relativamente agli aspetti correlati all'occupazione ed all'uso del demanio marittimo e/o di zone del mare territoriale, nei riflessi della prevenzione degli infortuni e della tutela della pubblica incolumità, all'interno della zona di mare riservata alla balneazione, lo svolgimento di qualsiasi attività tecnico – nautica e/o marittima in genere non prettamente attinente alla balneazione e/o alle attività disciplinate/richiamate dal presente provvedimento, sarà soggetto a preventiva autorizzazione di questa Autorità marittima che, in fase istruttoria si riserva di valutare compiutamente la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza e di compatibilità tra diverse attività nautiche ed acquatiche, con riguardo ai vigenti divieti.

Le predette richieste devono essere avanzate dagli interessati con un anticipo di almeno 20 (venti) giorni.

Analogamente, sarà soggetto ad autorizzazione nei termini sopra stabiliti, lo svolgimento durante tutto l'arco dell'anno, di regate, gare e altre attività interessanti anche solo in parte, gli specchi acquei demaniali marittimi e/o zone del mare territoriale ricompresi nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle, da chiunque ed a qualunque titolo organizzate.

Art. 11

(Disciplina del diporto nautico e di tutte le micro attività ludico - diportistiche)

Per tutto quanto riguarda la disciplina specifica del diporto nautico e le attività a carattere ludico - diportistiche locali, navigazione con tavole a vela/aquilone denominate "kite surf", moto d'acqua/acquascooter e natanti similari, traino di galleggianti e piccoli gommoni, banana-boat, sci nautico e paracadutismo ascensionale, uso di acquascooter subacquei, locazione e noleggio dei natanti da diporto, tavole a vela "windsurf" e surf da onda, scuole nuoto, di vela e scuole di tavole a vela, si rinvia alla specifica Ordinanza di questa Autorità marittima n. 22/2012 in data 25.05.2012, in premessa richiamata.

Art. 12

(Disciplina dell'imbarco e sbarco passeggeri/gitanti in prossimità dell'arenile)

A. Per la disciplina delle operazioni d'imbarco e sbarco passeggeri in prossimità dell'arenile, si rimanda all'Ordinanza n. 28/2014 in data 30.05.2014 in premessa richiamata.

B. Per quanto concerne lo svolgimento di attività nautiche ludico/diportistiche e ricreative che per loro natura prevedono l'utilizzo di unità navali a ciò unicamente funzionali/destinate, con partenza ed arrivo nei pressi dell'arenile (ad es: traino banana - boat, paracadutismo ascensionale, sci nautico ecc.), si rimanda a quanto all'uopo disciplinato dall'Ordinanza n. 22/2012 in data 25.5.2012, sopra richiamata.

Art. 13

(Disposizioni finali – sanzioni)

La presente ordinanza entra in vigore il **1 maggio 2015**.

E' abrogata in pari data, la propria precedente Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 19/2013 in data 29 maggio 2013, in premessa richiamata.

I concessionari degli stabilimenti balneari, di campeggi, di colonie marine, di esercizi di ristoro (chioschi e terrazze), i titolari delle strutture ricettive che offrono servizi di spiaggia, nonché coloro che esercitano l'attività di locazione di natanti da spiaggia nel Circondario Marittimo di Caorle, **devono esporre la presente Ordinanza** in luogo ben visibile al pubblico ed agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare, così come definita dai Comuni costieri di riferimento.

I contravventori alla presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, saranno perseguiti a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero dell'art. 53 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 4/2012 in premessa menzionato, nonché degli articoli 650, 673 del Codice Penale, e 635 in relazione all'art. 625 comma 1° p.to 7) dello stesso C.P.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante trasmissione agli Enti/Autorità/Organismi/Associazioni/Sodalizi nautici interessati e con l'affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, della Delegazione di Spiaggia di Bibione, all'albo pretorio dei Comuni costieri il cui territorio è ricompreso nell'ambito del Circondario Marittimo di Caorle, nonché con l'inclusione nel sito internet istituzionale www.caorle.guardiacostiera.it alla sezione "Ordinanze", ove è possibile visualizzare e scaricare le vigenti Ordinanze di rimando, citate nel presente provvedimento.-

Caorle, 18 aprile 2015

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Sandy BALLIS





Allegato n. 1 – Ordinanza di Sicurezza Balneare
n. 12/2015



AII' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA DI CAORLE

Fax: 0421210290 – 0421211630

E-mail: caorle@guardiacostiera.it - uccaorle@mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

Data evento _____ Ora evento _____

Stabilimento balneare denominato _____

Spiaggia libera _____

Via/Piazza _____ Comune _____

Tipo evento _____

Luogo intervento	<input type="checkbox"/> Spiaggia	<input type="checkbox"/> Scogliera	<input type="checkbox"/> Mare – distanza dalla battigia mt. _____	
Condizioni Meteo	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento	
Stato del mare	<input type="checkbox"/> Calmo	<input type="checkbox"/> Poco mosso	<input type="checkbox"/> Mosso	<input type="checkbox"/> Agitato
Vento	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Debole	<input type="checkbox"/> Forte	

Bandiera rossa issata

Bandiera rossa non issata

DATI EVENTUALMENTE DISPONIBILI:

Residenza assistito: _____ Età _____

Comune: _____ M F

Stato se stranieri: _____

CAUSA INCIDENTE

<input type="checkbox"/> Dolore all'addome	<input type="checkbox"/> Mal di testa	<input type="checkbox"/> Vomito	<input type="checkbox"/> Trauma (.....)
<input type="checkbox"/> Medusa	<input type="checkbox"/> Dolore al torace	<input type="checkbox"/> Crisi di panico	<input type="checkbox"/> Annegamento
<input type="checkbox"/> Puntura di pesce	<input type="checkbox"/> Congestione	<input type="checkbox"/> Emorragia	<input type="checkbox"/> Svenimento
<input type="checkbox"/> Punture di insetto	<input type="checkbox"/> Ferita da taglio	<input type="checkbox"/> Convulsioni	<input type="checkbox"/> Altro (.....)
Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento	<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Guardia Costiera	
	<input type="checkbox"/> 118	<input type="checkbox"/> Altro (.....)	

Particolari da segnalare ed azioni intraprese: _____

Nome per esteso dell'Assistente bagnanti
Compilatore e Firma
Nome per esteso e firma dell'Organizzatore
responsabile del servizio di salvataggio

N.B. La scheda deve essere fatta pervenire, **entro le 24 ore dall'evento**, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle (se previsto, per il tramite dell'Autorità Marittima locale).

**TABELLA DEI NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE
E PER LA FRUIZIONE DEGLI ARENILI**

NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE	
DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA IX° CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 041/2405711
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CAORLE	CANALE 16 VHF/FM tel. 0421/210290 – 041/211630
DELEGAZIONE DI SPIAGGIA DI BIBIONE	tel. 0431/430893
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO	CANALE 16 VHF/FM tel. 041/968962
UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI LIGNANO	CANALE 16 VHF/FM tel. 0431/724004
URGENZA/EMERGENZA SANITARIA	118
POLIZIA LOCALE DI CAORLE	tel. 0421/81345
POLIZIA LOCALE DI BIBIONE	tel. 0421/444800
POLIZIA LOCALE DI ERACLEA	tel. 0421/234350
POLIZIA LOCALE DI JESOLO	tel. 0421/359190
CARABINIERI	112
POLIZIA DI STATO	113
GUARDIA DI FINANZA	117
CENTRALE OPERATIVA VIGILI DEL FUOCO (h 24)	115
COMUNE DI CAORLE	tel. 0421/219111
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	tel. 0431/516111
COMUNE DI ERACLEA	tel. 0421/234111
COMUNE DI JESOLO	tel. 0421/359111